

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Addì, 1° dicembre 1977 in Carpi,

tra

la Ditta SINTEX S.p.A., rappresentata legalmente dai Signori: Dott. Domenico Notari, Dotti Brenno e Zironi Magda

e

la F.U.L.T.A. di Carpi, nelle persone dei Signori: Malavasi Renzo, Gasparini Maurizio, assistita dai Signori Righi Nilla, Aldini Alberta, Sabatini Armando, Cestelli Antonella, Valli Diomira, Sala Tiziana, Volpi Cecilia e Barbieri Mary

p r e m e s s o

- che la ditta Sintex, la quale si prevede inizierà la sua attività a partire dal 1° gennaio 1978, si propone di realizzare un programma di investimenti con razionalizzazione della organizzazione produttiva al fine di conseguire obiettivi di competitività del prodotto, salvaguardando e, possibilmente, incrementando i livelli occupazionali generali;
- che la stessa ditta Sintex, la quale opererà con autonomia gestionale, finanziaria ed amministrativa, rileverà il personale dipendente della ditta Z/M ed il personale dei reparti produttivi (taglio-confezioni-stiro) della ditta Biesseci, con riconoscimento della anzianità pregressa a tutti gli effetti contrattuali;
- che le parti hanno rilevato congiuntamente la opportunità, allo scopo di assicurare un corretto sviluppo delle relazioni sindacali, di definire e concordare per tempo il trattamento economico e normativo da riconoscere nei confronti del personale dipendente, così come in effetti il trattamento medesimo viene concordato in base ai contenuti del presente accordo.

Tutto ciò premesso

s i s t i p u l a

il seguente accordo integrativo aziendale:

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

Premesso che l'inizio dell'attività produttiva avrà luogo presso uno stabilimento non di proprietà, sito in Via B. Franklin, la Direzione conferma l'intendimento di realizzare, entro il 1979, i necessari investimenti volti a creare nuove ed adeguate strutture nell'area industriale.

Ferma restando la normativa prevista dall'art. 10 - parte generale - del vigente C.C.N.L., la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali l'informativa riguardante investimenti e nuova organizzazione del lavoro con particolare riferimento ad eventuali modifiche tecnologiche organizzative e produttive.

M. G. Notari
Dotti Brenno
Zironi Magda

Tale informativa avverrà nella eventualità che i programmi di investimento dovessero in qualche modo preoccupare i lavoratori per i livelli occupazionali oppure per il normale orario di lavoro sia che tale previsione riguardi l'organico complessivo dell'azienda sia che riguardi l'organico e la struttura dei diversi comparti produttivi.

Per quanto riguarda l'occupazione del personale, la Direzione specifica che il trasferimento e la presa in carico del personale delle ditte Z/M e Biesseci avrà luogo secondo il programma di massima che la ditta si impegna a far pervenire alle strutture sindacali entro il

Compatibilmente con i programmi aziendali e secondo le esigenze di lavorazione e produttive dell'azienda, la Direzione si impegna ad effettuare il turnover, con particolare riferimento al personale femminile e giovanile e a quello proveniente da aziende in crisi, cercando nel limite del possibile, e in relazione alle esigenze produttive dell'azienda ed ai piani di investimento della medesima, di dare la precedenza all'assunzione del personale di provenienza dal medesimo comparto produttivo.

2) - LAVORO ESTERNO

L'azienda per quanto riguarda il lavoro a domicilio, darà applicazione a quanto previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..

L'azienda dichiara che richiederà alle aziende terziste l'impegno del rispetto delle norme legislative in materia di lavoro e dei contratti di loro pertinenza.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale - del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente specificando i settori di attività.

3) - INTEGRAZIONE SALARIALE

Nel caso di sospensione o riduzione della normale attività produttiva, la Direzione aziendale si impegna ad integrare, per la durata del presente accordo, la retribuzione dei dipendenti, prevista dalle vigenti norme di legge, nella misura di 30 ore all'anno a ciascun dipendente, non cumulabili.

Quanto sopra avverrà previa discussione con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o con le rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti, al fine di una equa distribuzione di lavoro tra reparto e reparto, fatte salve le esigenze di carattere tecnico-produttivo dell'azienda.

4) - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MOBILITA'

Previo informativa alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, la Direzione Aziendale attuerà, con criteri di gradualità e tenendo conto delle esigenze produttive dell'azienda, la rotazione nelle diverse mansioni per reparto e/o per gruppi omogenei per realizzare la maggiore professionalità dei lavoratori, verificandone l'attuazione con la Rappresentanza Sindacale Aziendale stessa.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 - parte generale - del vigente C.C.N.L. in merito alla mobilità della manodopera, ed alle recenti intese interconfederali sullo

Rughi della

stesso argomento, le parti convengono che gli spostamenti temporanei di lavoratori saranno effettuati nel rispetto delle normative contrattuali, come potrebbe verificarsi anche nel caso di sostituzioni di lavoratori interessati ad assenze dovute a malattia, infortunio, ed assenze giustificate.

Gli spostamenti temporanei di durata prevedibile superiore a 15 giorni saranno comunicati preventivamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Gli spostamenti non temporanei verranno effettuati secondo la normativa dell'art. 13 del C.C.N.L.. Le parti convengono che, in caso di spostamenti non temporanei, la Direzione aziendale informerà le strutture sindacali aziendali anche ai fini di esaminare modalità e termini di un eventuale addestramento professionale, allo scopo di salvaguardare contemporaneamente l'esigenza di una maggiore professionalità dei lavoratori e la produttività aziendale.

5) - AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi-Novati e il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello aziendale.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

Alle maestranze che su invito di detto centro verranno sottoposte a visita medica, generica o specialistica, saranno riconosciute due ore all'anno di permessi retribuiti in caso di accertamenti diagnostici presso gabinetti medici esterni all'azienda e le ore necessarie per accertamenti diagnostici effettuati all'interno dell'azienda stessa.

Gli esami di cui sopra, effettuati all'interno dell'azienda, saranno richiesti e praticati, in linea di massima, nel periodo terminale del turno di lavoro.

Il graduale invio dei lavoratori da sottoporre agli esami diagnostici fuori dell'azienda su indicazione del centro di medicina preventiva sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

L'azienda riconosce un'ora di permesso retribuito all'anno ad ogni dipendente ai fini delle visite citologiche, previa presentazione di documentazione proveniente dall'Autorità sanitaria competente.

Per le eventuali ulteriori visite citologiche oltre la prima nell'arco dell'anno, le lavoratrici interessate utilizzeranno un monte ore di permessi retribuiti nella misura di 100 ore all'anno.

6) - MENSA E TRASPORTO

L'azienda riconosce l'accordo per la istituzione delle mense sociali ed interaziendali di Carpi-Limidi stipulato il 13/7/1976 e si impegna al pagamento delle quote previste nell'accordo stesso.

L'azienda applicherà inoltre l'accordo stipulato il 28/4/1977 sulla ripartizione del costo del pasto.

L'azienda si impegna ad aumentare del 20% gli attuali rimborsi riconosciuti ai dipendenti che utilizzano mezzi propri di trasporto e che distino dal luogo di lavoro oltre 4 Km.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "ME" and "Liditi"]

Il rimborso di cui al presente paragrafo non sarà riconosciuto ai dipendenti residenti in località servita adeguatamente dal mezzo pubblico.

La Direzione si dichiara disponibile ad esaminare con le strutture sindacali la fissazione di un orario o di orari che, compatibilmente con le esigenze aziendali, tengano conto della possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e del servizio mensa interaziendale.

7) - DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 576 ore di permessi retribuiti per il disimpegno di incarichi inerenti al loro mandato.

Dette ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Il monte ore di cui sopra è comprensivo delle ore previste per lo stesso titolo dalla legge e dal contratto.

8) - PATRONATO

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione dei Patronati Confederali (C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.) un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dell'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante dei Patronati Confederali, designato dagli stessi con lettera alla Direzione aziendale, qualora sia un componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale, potrà usufruire di 40 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione aziendale di cui al precedente punto 7), per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, richiedendo alla Direzione i permessi di cui trattasi con un adeguato preavviso, in relazione anche con le esigenze produttive dell'azienda.

9) - ANTICIPAZIONI INDENNITA' INAM - INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli artt. 48 - parte generale - e 14 - parte operai - del vigente C.C.N.L.

10) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno a livello aziendale su richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale con eventuale confronto a livello sindacale, passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione del vigente C.C.N.L. sulla base dell'elenco predisposto dall'azienda.

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti, sino a concorrenza, nel caso di passaggi alla categoria superiore.

Righi

Veri *M.B.*

11) - PREMIO DI PRODUZIONE

A tutti di dipendenti verrà corrisposto un premio di produzione di L. 35.680 mensili, che verrà elevato come segue:

- a L. 38.000 mensili con decorrenza 1/3/1978;
- a L. 42.000 mensili con decorrenza 1/9/1978.

12) - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità sino al 30/9/1979.

p. la Ditta

Metalau

p. la R.S.A.

p. la F.U.L.T.A.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portale della contrattazione

Rugli

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Dichiarazioni a verbale

- a) L'azienda rilascerà i permessi per assentarsi dal lavoro in caso di comprovata necessità, senza l'obbligo di recupero;
- b) le parti si danno atto che gli incontri di particolare importanza tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale potranno effettuarsi durante l'orario di lavoro, previo accordo fra le parti stesse.
- c) con riferimento a quanto previsto al punto 6 (mensa) del presente accordo ed a richiesta del sindacato FULLA, la Direzione aziendale si dichiara disponibile ad anticipare alla gestione mensa il versamento del contributo per la istituzione delle mense interaziendali previsto dall'accordo 13/7/1976 ed ammontante a lire 2.880.000 (n° 72 dipendenti ex Biesseci di Via Nuova Ponente x 40.000 cadauno) alle seguenti scadenze: 1 milione entro il 1°/4/1978; 1 milione entro il 1°/10/78 e L.880.000 entro il 1°/2/1979.

Con il versamento delle somme suindicate, le parti si danno atto che la Ditta Sintex, la quale applicherà anche l'accordo sindacale del 28/4/1977 sulla ripartizione del costo-pasto, ha completamente assolto agli obblighi contemplati dall'accordo del 13/7/1976.

Fatto, letto e sottoscritto il 1° dicembre 1977.

M. M. Adh.
S. S. S.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Giuseppe Mangione
Alberto Alberti
Righi delle
V. P. C. S.